

REGOLAMENTO E TARIFFE PER DEPOSITI CAUZIONALI PER LA MANOMISSIONE ED IL RIPRISTINO DEL SUOLO PUBBLICO

ARTICOLO 1

Chiunque abbia necessità di effettuare tagli, scavi, o altre manomissioni del suolo pubblico, nelle strade, piazze pubbliche, e marciapiedi deve richiedere, in carta resa legale, al Sindaco la relativa autorizzazione, allegando alla stessa apposito deposito cauzionale, della somma calcolato in base alle tariffe di cui all'art. 6, con una delle seguenti modalità:

- a mezzo di versamento su C/C postale o bancario intestato al Comune di Settimo S.P. ;
- a mezzo fideiussione bancaria o assicurativa, che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

L'autorizzazione verrà rilasciata dall'Amministrazione entro 30 giorni dalla richiesta. Il deposito cauzionale è richiesto a garanzia del mancato o inadeguato ripristino degli scavi eseguiti e verrà restituito a seguito di accertamento dell'avvenuto ripristino a perfetta regola d'arte.

L'Amministrazione procederà ad incamerare il deposito cauzionale nei seguenti casi:

- a. Nel caso in cui dall'azione od omissione del soggetto autorizzato derivi grave pericolo per l'incolumità pubblica l'amministrazione comunale procederà senza alcun preavviso all'eliminazione dello stato di pericolo, con successivo recupero in danno delle spese sostenute.
- b. In caso di minore pericolo, previo invio di specifica nota al soggetto autorizzato, che entro 5 (cinque) giorni dovrà obbligatoriamente eliminare il pericolo riscontrato. Trascorso tale periodo l'Amministrazione è autorizzata ad intervenire d'ufficio per l'eliminazione del pericolo, con il recupero in danno delle spese sostenute.
- c. Nelle ipotesi di ripristini non conformi alle specifiche tecniche predisposte dall'Amministrazione, previo invio – anche solo mediante fax – di specifica nota al soggetto autorizzato, che dovrà provvedere al corretto ripristino nel termine di 5 (cinque) giorni dalla comunicazione suddetta. Se il concessionario non provvede nel termine indicato l'Amministrazione è autorizzata ad intervenire d'ufficio con il recupero in danno delle spese sostenute.

ARTICOLO 2

L'autorizzazione è rilasciata con l'obbligo, per il richiedente e per i soggetti incaricati dei lavori, di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione veicolare e pedonale e comunque di osservare le disposizioni contenute nel Nuovo Codice della Strada D.Lgs n° 285 del 30/04/1992 e s.m.i. e nel suo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione D.P.R. n° 495 del 16/12/1992 e s.m.i.

Il titolare di autorizzazione di cui all'articolo 1 prima di iniziare i lavori di scavo dovrà darne comunicazione formale all'Ufficio Vigili Urbani e all'Ufficio Tecnico comunale, al fine di munirsi di apposita segnaletica stradale. Non dovrà impedire la libera circolazione e dovrà attenersi in ogni caso alle prescrizioni che gli verranno formulate dallo stesso Ufficio Vigili e dall'Ufficio Tecnico Comunale.

La comunicazione di inizio lavori dovrà essere corredata dal D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) dell'impresa esecutrice, in assenza del quale l'autorizzazione rilasciata non ha validità ed i lavori non potranno essere iniziati.

In caso di scavi eseguiti da privati per allacciamenti a pubblici servizi l'autorizzazione sarà trasmessa dal Comune anche al gestore del servizio interessato, che dovrà sorvegliare la corretta esecuzione delle opere.

I lavori di scavo e ripristino dovranno iniziare entro due mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione. Scaduti tali termini l'autorizzazione è da intendersi revocata a tutti gli effetti e la cauzione restituita al richiedente.

Il titolare dell'autorizzazione dovrà obbligatoriamente comunicare all'Ufficio Tecnico Comunale la fine dei lavori, allegando idonea documentazione fotografica che dimostri la corretta esecuzione degli impianti e dei ripristini. In caso di mancanza della documentazione fotografica i tempi di svincolo della cauzione saranno raddoppiati rispetto a quanto previsto all'articolo 5.

ARTICOLO 3

I lavori di cui all'articolo 2 dovranno eseguirsi nel più breve tempo possibile allo scopo di limitare al minimo l'intralcio alla circolazione stradale, nel rispetto delle prescrizioni del presente regolamento e di quelle dell'autorizzazione rilasciata, e comunque entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione di inizio lavori, salvo un diverso periodo che il Comune potrà prescrivere nell'autorizzazione in dipendenza di particolari esigenze legate a causa di forza maggiore, o a eventi imprevedibili.

I cantieri dovranno rispettare tutte le norme di sicurezza prescritte dal D.Lgs 81/2008.

ARTICOLO 4

Ove si renda necessario il taglio per tutta la larghezza della sede stradale, lo scavo dovrà eseguirsi in due tempi in modo da limitare l'ingombro alla metà della larghezza della strada e consentirne la circolazione nell'altra metà a senso alternato.

Quando non fosse possibile eseguire la predetta procedura i lavori potranno essere eseguiti nelle ore notturne sempreché non si faccia uso di macchine rumorose (motocompressore e simili).

ARTICOLO 5

La regolare esecuzione dei lavori di taglio e ripristino dovrà avvenire secondo le seguenti modalità tecniche:

STRADA O MARCIAPIEDE A MANTO BITUMINOSO:

- a) il taglio della pavimentazione bituminosa (prima dello scavo) dovrà avvenire mediante apposita macchina a disco diamantato e/o di attrezzatura di pari efficacia, in modo da determinare una superficie di taglio continua, compatta e non sfrangiata. Il materiale di risulta dovrà essere conferito a discarica autorizzata.
- b) una volta posata la tubazione, questa dovrà essere rinterrata con materiale misto di cava fino a cm 10 dalla quota stradale. Il materiale proveniente dalla scavo potrà essere riutilizzato solo se di buona qualità, non argilloso e/o sciolto, altrimenti dovrà essere conferito a discarica e sostituito da misto di cava.
- c) dovrà essere immediatamente realizzato un ripristino provvisorio del manto di usura superficiale con uno strato di binder o calcestruzzo Rck 25 N/mm² dello spessore minimo di cm. 10 e comunque sino al livello della pavimentazione esistente, al fine di garantire la pubblica incolumità ed evitare sinistri stradali.
- d) tale strato sarà fresato in seguito al consolidato costipamento ed assestamento della struttura stradale e immediatamente sostituito con uno strato di almeno cm. 3 di tappetino di conglomerato bituminoso convenientemente rullato, steso a mano o con idoneo macchinario. In ogni caso lo spessore del tappetino dovrà essere tale da raccordarsi al manto stradale preesistente senza discontinuità e/o avvallamenti.

Tra le operazioni c) e d) dovranno trascorrere almeno 7 giorni, per consentire al sottofondo di assestarsi. E' vietato l'impiego del calcestruzzo cementizio per i ripristini definitivi delle pavimentazioni stradali bitumate.

STRADA O MARCIAPIEDE A MANTO CEMENTIZIO:

- a) dopo le operazioni di cui al punto a) e b) precedenti, dovrà essere effettuata la stesa di uno strato di cm.10 di calcestruzzo Rck 25 N/mm², ristabilendo, se opportuno, l'intercapedine esistente prima della manomissione.
- b) nel caso in cui sia stato interessato il marciapiede esso dovrà essere ripristinato a perfetta regola d'arte, con la stessa pavimentazione (materiale, dimensione, colore, spessore ecc...) esistente prima del taglio.

STRADA O MARCIAPIEDE A CONCI DI PIETRA:

- a) dovrà essere effettuata la ricarica fino a quota pari allo spessore medio dei conci, con conveniente costipazione;
- b) dovrà effettuarsi il ripristino dei conci di pietra a perfetta regola d'arte;

c) dopo il ripristino dei conci sarà effettuata la colata di cemento negli spazi vuoti tra concio e concio.

STRADA A MACADAM:

a) dovrà essere effettuata la ricarica con lo stesso materiale proveniente dagli scavi rispettando l'uniformità degli strati preesistenti e conveniente costipazione.

I tagli, gli scavi e i ripristini dovranno essere eseguiti a cura e spese dell'utente entro il termine massimo, stabilito nell'autorizzazione, di giorni quindici, decorrenti dalla data di comunicazione di inizio lavori, salvo un diverso periodo che il Comune potrà prescrivere nell'autorizzazione in dipendenza di particolari esigenze legate a causa di forza maggiore, o a eventi imprevedibili.

Nel caso in cui l'interessato non provveda, o provveda parzialmente, all'esecuzione del ripristino entro il termine suindicato, provvederà l'Amministrazione comunale incamerando la cauzione prestata nella misura necessaria all'esecuzione di quanto non eseguito.

Solo per causa di forza maggiore il richiedente può richiedere una proroga, non superiore a giorni cinque.

I soggetti gestori/erogatori di pubblici servizi devono ripristinare il manto di usura della sede stradale interessata dal taglio stradale per la larghezza di intervento fino a cm. 60, ovvero per la larghezza della semicarreggiata nel caso di tagli superiori a cm. 60.

Indipendentemente dalla dimensione della carreggiata, ad insindacabile giudizio del Responsabile del Procedimento del Settore Manutenzioni, il ripristino sarà esteso a tutta la carreggiata qualora la superficie non interessata dagli scavi risulti deteriorata in conseguenza degli stessi.

Il deposito cauzionale verrà svincolato dall'Amministrazione decorsi 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione formale di ultimazione dei lavori, a seguito di accertamento dell'Ufficio Tecnico comunale dell'esecuzione del ripristino delle manomissioni a regola d'arte.

ARTICOLO 6

Gli importi dei depositi cauzionali saranno calcolati in base alle seguenti tariffe per metro quadrato di scavo:

A – Marciapiedi in pietrini di cemento:	€ 155,00/m ²
B – Strade asfaltate	€ 103,00/ m ²
C – Strade o marciapiedi pavimentati in calcestruzzo	€ 110,00/ m ²
D – Strade o marciapiedi sistemate con lastre in granito	€ 413,00/ m ²
E – Strade o marciapiedi sistemate con conci di pietra	€ 300,00/ m ²
F – Piazze aventi particolari sistemazioni	€ 413,00/ m ²
G – Aree sistemate a verde	€ 77,00/ m ²
H – Strade esterne all'abitato non asfaltate, sistemate in macadam	€ 18,00/ m ²

Dette tariffe potranno essere modificate annualmente con atto della Giunta Comunale.

ARTICOLO 7

Chiunque esegua lavori senza l'autorizzazione prescritta dal presente Regolamento o in difformità da essa è soggetto alle sanzioni amministrative previste nel Nuovo Codice della Strada D.Lgs n° 285 del 30/04/1992 e s.m.i., nel relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione D.P.R. n° 495 del 16/12/1992 e s.m.i, ed all'irrogazione delle ulteriori sanzioni previste dall'ordinamento giuridico.

Chiunque esegua lavori senza l'autorizzazione prescritta o in difformità da essa è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria, il cui importo sarà calcolato in misura pari al doppio della cauzione normalmente dovuta in base al tariffario, contenuto nell'articolo 6 del presente regolamento, a seconda della tipologia di superficie su cui si è stato eseguito l'intervento.